



**DIREZIONE GARE CONTRATTI E LOGISTICA
SERVIZIO GARE
DISCIPLINARE DI GARA INTEGRATO**

Il presente disciplinare contiene le norme integrative al Bando di gara per la procedura aperta svolta con modalità telematica per l'affidamento dei lavori di restauro conservativo e adeguamento funzionale di "Casa Pacinotti" in Via S. Maria N. 24 – Pisa
Codice CIG 7295709187 Codice CUP I53 B11 000 220 005
Codice cpv 45454100-5 (lavori di restauro)

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L'appalto è indetto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata dal miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

I 100 punti massimi attribuibili per ciascuna offerta saranno suddivisi in:

- a) punti max all'offerta tecnica 70;
- b) punti max all'offerta economica 30.

con riferimento ai criteri qualitativi ed ai corrispettivi punteggi massimi a loro attribuibili come esplicitati al punto 3 del presente disciplinare:

Finanziamento: bilancio investimenti dell'Università di Pisa 2017 e successivi.
I lavori in appalto dovranno essere eseguiti nel Comune di Pisa.

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 900 (novecento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'Università di Pisa si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, nelle ipotesi previste dall'ultimo capoverso dell'art 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il progetto esecutivo dei lavori è stato validato dal responsabile unico del procedimento in data 21/03/2017 e approvato con disposizione dirigenziale prot. n. 33464 del 30/06/2017.

L'appalto non è suddivisibile in lotti in considerazione dell'unitarietà funzionale dell'intervento e prestazioni richieste.

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo: a misura

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € **2.232.678,73** (duemilioniduecentotrentaduemilaseicentosestantotto/73), comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € **122.564,66**, (centoventiduemilacinquecentosessantaquattro/66).

L'importo totale dell'appalto soggetto a ribasso d'asta è pari a € **2.110.114,07** (duemilionicentodiecimilacentoquattordici/07)

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO E QUALIFICAZIONI RICHIESTE

I lavori oggetto dell'appalto rientrano nelle seguenti categorie ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, DM 10/11/2016 n. 248 e D.M n. 154/2017:

lavorazione	Categoria e classe	Importo (Euro)	percentuale	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Indicazioni speciali ai fini della gara		
					Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)	
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG 2 cl. IV	1.805.422,53	80,864%	Si	prevalente	Si	Nel limite complessivo del 30% importo di contratto. Art. 105 comma 2 Dlgs 50/2016
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	OS3 cl.I	55.011,49	2,464%	si	scorporabile	si	
Impianti elettromeccanici trasportatori	OS4 cl.I	46.500,00	2,083%	si	scorporabile	si	
Impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissione dati	OS19 cl.I	38.498,52	1,724%	no	scorporabile	si	
Impianti termici e di condizionamento	OS28 cl.I	132.308,52	5,926%	si	scorporabile	si	
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30 cl.I	144.831,28	6,487%	si	scorporabile	si	
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente	OG 12 cl.I	10.106,39	0,453%	si	scorporabile	si	
Importo complessivo		2.232.678,73					

I costi della manodopera individuati ai sensi dell'art 23 comma 16, penultimo periodo, Dlgs. 50/2016, compresi nell'importo soggetto a ribasso, ammontano ad € 859.880,64.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara gli operatori economici ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, **che non incorrono nelle cause di esclusione come determinate dall'art. 80 del medesimo decreto.**

Gli operatori economici possono partecipare alla gara sotto forma di Raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d)] o Consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e)] costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi dell'art. 48 del medesimo decreto.

È ammessa la partecipazione anche in forma di GEIE: in tal caso si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti/Consorzi ordinari di concorrenti.

Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto che gli operatori economici, oltre a non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, siano in possesso dei seguenti requisiti **a pena di esclusione**, in particolare:

requisiti di idoneità professionale: gli operatori devono essere iscritti nel registro CCIAA per attività inerenti l'oggetto dell'appalto. Nel caso di Società cooperative e Consorzi di cooperative, oltre all'iscrizione CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

requisiti di capacità economico finanziari e tecnico organizzativa :

- possesso di certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 rilasciata da soggetti accreditati. In caso raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono i lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica I e II.
- **relativamente alla categoria prevalente OG2**, il concorrente dovrà possedere la qualificazione nella categoria OG2 cl. IV o superiore, rilasciata da società organismo di **attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità nonché possesso di certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001
- **Relativamente alla categoria OS 3:** il concorrente dovrà possedere la qualificazione SOA nella categoria OS3 cl. I o superiore, o essere in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010. In caso contrario potrà costituire RTI con impresa qualificata nella categoria OS3 cl. I o superiore o in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 o, **obbligatoriamente**, subappaltare ad impresa qualificata nella categoria OS 3 cl. I o superiore o in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 coprendo il relativo importo con la qualificazione nella categoria prevalente;
- **Relativamente alla categoria OS 4:** il concorrente dovrà possedere la qualificazione SOA nella categoria OS4 cl. I o superiore, o essere in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010. In caso contrario potrà costituire RTI con impresa qualificata nella categoria OS4 cl. I o superiore o in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 o, **obbligatoriamente**, subappaltare ad impresa qualificata nella categoria OS 4 cl. I o superiore o in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 coprendo il relativo importo con la qualificazione nella categoria prevalente;
- **Relativamente alla categoria OS 19** Il concorrente qualora non sia in possesso della qualificazione SOA per la categoria OS 19 cl. I o superiore, o dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 potrà eseguire tali lavorazioni **direttamente** o subappaltare ad impresa qualificata nella categoria OS 19 cl. I o superiore o in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, coprendo, in entrambi i casi, il relativo importo con la qualificazione nella categoria prevalente. **In alternativa**, potrà comunque costituire RTI con impresa qualificata nella categoria OS19 cl. I. o superiore o in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010;
- **Relativamente alla categoria OS 30:** il concorrente dovrà possedere la qualificazione SOA nella categoria OS30 cl. I o superiore, o essere in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010. In caso contrario potrà costituire RTI con impresa qualificata nella categoria OS30 cl. I o superiore o in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 o, **obbligatoriamente**, subappaltare ad impresa qualificata nella categoria OS

30 cl. I o superiore o in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 coprendo il relativo importo con la qualificazione nella categoria prevalente;

- **Relativamente alla categoria OS 28:** il concorrente dovrà possedere la qualificazione SOA nella categoria OS28 cl. I o superiore, o essere in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010. In caso contrario potrà costituire RTI con impresa qualificata nella categoria OS28 cl. I o superiore o in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 o, **obbligatoriamente**, subappaltare ad impresa qualificata nella categoria OS 28 cl. I o superiore o in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 coprendo il relativo importo con la qualificazione nella categoria prevalente;

- **Relativamente alla categoria OG 12:** il concorrente dovrà possedere la qualificazione SOA nella categoria OG12 cl. I o superiore, o essere in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010. In caso contrario potrà costituire RTI con impresa qualificata nella categoria OG12 cl. I o superiore o in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 o, **obbligatoriamente**, subappaltare ad impresa qualificata nella categoria OG12 cl. I o superiore o in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 coprendo il relativo importo con la qualificazione nella categoria prevalente;

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010

Si precisa che la qualificazione nella categoria OG11, certificata da attestazione SOA, è equiparabile alla qualificazione nelle categorie OS30, OS28 e OS3 stante il principio di assorbimento tra categoria generale OG11 e categorie specialistiche OS30, OS28 e OS3 (art. 3, comma 2, Decreto MIT 10/11/2016 n. 248, emanato ai sensi art. 89, co.11 D.Lgs. 50/2016).

L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) Art 3 D.M. n. 248/2016 nella categoria OG11 può eseguire i lavori nella categoria OS30, OS28 e OS3 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 per la qualificazione è ammesso l'avvalimento alle condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo.

Relativamente alla categoria di lavorazioni OG2 non è applicabile l'istituto dell'avvalimento secondo quanto prescritto dall'art 146 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Relativamente alle categorie di lavorazioni OS30 e OS4 è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016 in quanto di importo inferiore al 10% dell'importo totale di lavori.

Si precisa che il subappalto dei lavori appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016, per una quota non superiore al 30% in termini economici, dell'importo dei lavori contrattualizzati.

Nel caso di subappalto, **anche con riferimento alle categorie a qualificazione obbligatoria** non possedute, l'operatore economico dovrà indicare nella **sezione D della parte II del DGUE** le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota percentuale calcolata sull'importo contrattuale.

Nel **caso di Raggruppamento temporaneo** di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime prestazioni e la medesima quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, **di tipo orizzontale**, le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione indicate dalle imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio ordinario non potranno essere inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, per ogni categoria in cui sia costituito il raggruppamento/consorzio/ orizzontale, sia la stessa prevalente e/o scorporabile.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, **di tipo verticale**, ai sensi dell'art 92, comma 3 del D.P.R 207/2010, i requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria. I requisiti relativi alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte dal raggruppamento di tipo orizzontale ai sensi dell'art 48, comma 6, ultimo periodo, del Dlgs. 50/2016 (costituendo un raggruppamento di tipo misto).

A norma dell'art. 83 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016 la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorre.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto:

- ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- alle consorziate per i quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui all'art. 110, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti).

L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l'impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.

Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art 45 Dlgs 50/2016 in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l'impresa ausiliaria (qualora si ricorra all'avvalimento ex art. 89 D.Lgs. n. 50/2016) non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016. Il curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni previste all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 non è consentito, pena la non abilitazione che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

VISITA DEI LUOGHI – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

La **presentazione** dell'offerta dovrà essere preceduta, **a pena di esclusione**, da visita dei luoghi.

La visita dovrà essere effettuata dal titolare o legale rappresentante o da un direttore tecnico del concorrente, o persona delegata dal titolare o dal legale rappresentante. Si precisa che una stessa persona non potrà effettuare la visita per più di un concorrente.

La visita stessa sarà annotata su apposito registro tenuto dal personale incaricato dall'Amministrazione e controfirmato per l'impresa dal soggetto che effettua la visita.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice, di seguito indicati:

mercoledì 17 gennaio 2018	alle ore 10:00;
mercoledì 31 gennaio 2018	alle ore 10:00;
mercoledì 14 febbraio 2018	alle ore 10:00;
mercoledì 28 febbraio 2018	alle ore 10:00.

Nei giorni indicati gli incaricati dei concorrenti interessati dovranno presentarsi presso l'edificio "Casa Pacinotti" in Via S. Maria n. 24 – Pisa, e saranno accompagnati da funzionari dell'Amministrazione alla visita dei locali in parola.

Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo i concorrenti devono inviare richiesta all'Università di Pisa tramite e-mail, in conformità all'allegato **modello "Richiesta visita dei luoghi"** ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: elisa.chicca@unipi.it tel 0502212687 cell 3481567080, maria.cialdella@unipi.it tel 050 2212927, cell 3480182430 **almeno un giorno prima della data prescelta**, indicando la data prescelta per la visita, l'oggetto della gara, la denominazione dell'impresa, il nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, ruolo, nome, cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo, e in caso di delega, il nominativo del delegato e fotocopia del documento del delegante, in conformità all'allegato **modello "Delega per visita dei luoghi"**. Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante, come sopra specificato. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

La mancata effettuazione del sopralluogo comporta l'esclusione dalla procedura di gara.

SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

L'appalto è disciplinato dal bando di gara, dal presente disciplinare, dal capitolato speciale di appalto ed elaborati di progetto e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Il progetto.

Il capitolato e gli elaborati di progetto sono disponibili sul sistema telematico nella documentazione di gara.

L'appalto si svolge in **modalità telematica**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Amministrazione aggiudicatrice **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** – accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it>.

Comunicazioni dell'Amministrazione

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, **ad eccezione di quelle previste al successivo punto 9 del presente disciplinare, "Comunicazioni dell'amministrazione ex art. 29 e ex art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, responsabilità del procedimento e accesso agli atti"**, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale". L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Eventuali **comunicazioni aventi carattere generale** da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate **esclusivamente** sul Sito nella sezione "Comunicazioni della stazione appaltante" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara e sul profilo del committente. **Le comunicazioni relative alle date delle sedute di gara** vengono pubblicate **esclusivamente** sul Sito nella sezione "Comunicazioni della Stazione appaltante" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara e sul profilo del committente.

Per quanto attiene alla risposte alle richieste di chiarimenti si fa riferimento a quanto previsto nello specifico punto del presente disciplinare.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata **noreply@start.toscana.it** per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione “**richiesta chiarimenti**”, nella pagina di dettaglio della presente gara. Si precisa che l'Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), **ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione** necessari per la partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del Presidente di Gara, in seduta pubblica, ai fini dell'abilitazione alla gara di appalto.

Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici vengono pubblicate **esclusivamente** sul Sito nella sezione “Comunicazioni della Stazione appaltante” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara e sul profilo del committente

L'Amministrazione aggiudicatrice garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno **entro 15 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte**.

Procedura

L'appalto si svolge alle condizioni (requisiti) di partecipazione di cui al punto **III.1)** del bando di gara ai fini dell'abilitazione alla gara.

La seduta di gara inizierà nel giorno e alle ore indicate nel bando di gara.

Il Presidente di gara in seduta pubblica:

- 1) esamina la documentazione amministrativa presentata;
- 2) verifica le condizioni (requisiti) di partecipazione di cui al punto III.1.3) del bando di gara (requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità professionale e tecnica), attiva l'eventuale soccorso istruttorio, procede all'abilitazione alla gara dei concorrenti. Il Presidente di gara effettua, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive dei concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economica e finanziaria e tecnico professionale di cui al successivo art. 12 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017).

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016. La Commissione sarà composta da n. 3 membri, incluso il Presidente.

Le caratteristiche professionali dei commissari di gara saranno: **n. 2 architetti esperti nel restauro, n. 1 Ingegnere (alme un membro della commissione dovrà essere esperto in materia di sicurezza cantieri)**

Il Presidente e i componenti della Commissione saranno scelti secondo quanto previsto nell'atto del Direttore Generale dell'Università di Pisa, prot. n. 61490 del 29/11/2017.

La durata prevista, a titolo indicativo, per i lavori della Commissione, è di mesi due, con un numero di sedute pubbliche che, a titolo indicativo, è stimato in cinque e un numero di sedute riservate che, a titolo indicativo, è stimato in dieci.

Il Presidente di gara, in seduta pubblica, presente la Commissione giudicatrice:

1. apre le offerte tecniche e ne verifica la regolarità formale e la consistenza;
2. procede con l'eventuale esclusione delle offerte tecniche *irregolari*;
3. rende disponibili alla Commissione giudicatrice, sul sistema telematico, le offerte tecniche, ai fini della loro valutazione.

La Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate effettua la valutazione delle offerte tecniche dei soggetti abilitati sulla base dei criteri stabiliti al successivo punto B1 del presente disciplinare di gara.

Il Presidente di gara, in seduta pubblica, presenta la Commissione giudicatrice:

1. comunica i punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle singole offerte, ed inserisce detti punteggi nel sistema telematico;
2. apre le buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche e ne verifica la regolarità formale; *procede poi a renderle disponibili alla Commissione giudicatrice per la loro valutazione.*
3. approva, a seguito dell'esito della valutazione, la documentazione economica al fine di permettere al Sistema, in modo automatico, di attribuire i punteggi e di formulare la classifica della gara;
4. se la migliore offerta non è anomala ai sensi dell' art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, chiede alla Commissione se vuole formalizzare la proposta di aggiudicazione al Dirigente Responsabile del Contratto (DRC) o se intende segnalare la presenza di elementi specifici di anomalia relativamente alla migliore offerta;
5. se la migliore offerta è anomala, trasmette i verbali di gara e l'offerta al Responsabile Unico del procedimento (RUP) che attiva la verifica di congruità con il supporto della Commissione giudicatrice;
6. trasmette i verbali al DRC con la proposta di aggiudicazione della Commissione giudicatrice con la segnalazione di elementi specifici di anomalia, da parte della stessa.

Alle fasi della procedura di gara che si svolgono in seduta pubblica può assistere il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente, o persone munite di specifica delega.

SOCCORSO ISTRUTTORIO (ARTICOLO 83, COMMA 9, D.LGS. n. 50/2016)

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, E' assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La verifica delle offerte anormalmente basse viene attivata al verificarsi della condizione prevista al comma 3 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

La Stazione appaltante può in ogni caso attivare la verifica dell'anomalia di ogni offerta che appaia, in base ad elementi specifici, anormalmente bassa.

La verifica di anomalia avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso la seguente procedura:

- a) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- b) si assegna all'offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- c) il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla richiesta per la presentazione delle stesse e/o convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a 3 giorni per ulteriori precisazioni;
- d) potrà essere esclusa l'offerta qualora l'offerente non presenti le giustificazioni;
- e) verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto **dovranno** essere in possesso di un **certificato qualificato di firma elettronica** che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica". L'Amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

1. – MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare all'appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>. Dopo l'identificazione i concorrenti dovranno inserire la documentazione di cui al successivo punto 2. Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password. Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla

procedura di registrazione o possono essere richieste al **Call Center del gestore del Sistema Telematico** tramite il n. 02 86.83.84.15 – 38 o all'indirizzo di posta elettronica **infopleiade@i-faber.com**.

2. – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio indicato nel bando di gara** la seguente documentazione:

- A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA** di cui ai successivi punti (e relativi sub-punti) **A.1), A.2), A.3), A.4) A.5) e A.6)**
- B) DOCUMENTAZIONE TECNICA** di cui al successivo punto **B.1) (CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA)**
- C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA** di cui ai successivi punti **C.1 (OFFERTA ECONOMICA), C.2 (DETTAGLIO ECONOMICO-COSTI MANODOPERA) e C.3 (DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA TECNICA).**

ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio.

Nel caso in cui partecipi alla gara un operatore economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1) la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale di Appalto e nei suoi eventuali allegati, nello schema di contratto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Università di Pisa consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ateneo
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
- di non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in attuazione dell'art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, avendo cura di indicare - in tale ultimo caso - gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità;

• la non sussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. n. 90/2014 convertito in L. 114/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al punto **1.** del presente disciplinare, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- **Generare** il documento "*domanda di partecipazione*" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema.
- **Firmare digitalmente** il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento "*domanda di partecipazione*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che **ricoprono, o i soggetti cessati che abbiano ricoperto** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "*domanda di partecipazione*" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito, la mandataria dovrà generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione".

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'indirizzario fornitori; **di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'indirizzario fornitori.**

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica presente nella home page.

- per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione e la categoria delle lavorazioni che saranno eseguite;
- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

A.1.1) In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, anche:

- la copia autentica dell'originale cartaceo, rilasciata da notaio, **dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 deve:

- **compilare i form on line** per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", **specificando la tipologia di consorzio** [consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016];
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;

A.2) Il "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE" e ulteriori modelli per consorziata esecutrice, impresa ausiliaria e modelli per dichiarazioni requisiti ex art 90 DPR 207/2010 e per dichiarazione art. 80 comma 5 lettere F-bis e f-ter D.Lgs. 50/2016.

Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, sul possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del Dlgs n. 50/2016 di cui al punto **III.1.3)** del bando di gara, **dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, **attraverso il DGUE**, disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)" - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016.

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel

contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il DGUE, dovrà essere compilato relativamente

- alla parte II: Informazioni sull'operatore economico – tutte le sezioni,
 - alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni,
 - alla parte IV, relativamente al possesso della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001, Sezione D,
 - alla parte IV (per i soli operatori economici stranieri): Criteri di selezione: Sezione B – Capacità economica e finanziaria, Sezione C – Capacità tecniche e professionali – punto 1a),
 - alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute,
- ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. Inoltre ciascuna consorziata esecutrice dovrà rendere utilizzando l'apposito **modello A.2.1, “DATI GENERALI E ULTERIORI DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE”**, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

L'inserimento nel sistema dei DGUE e del modello **A.2.1, “DATI GENERALI E ULTERIORI DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE”**, avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

AVVALIMENTO (ART. 89 D. LGS. n. 50/2016)

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti di altro soggetto (impresa ausiliaria (**avvalimento**)) deve indicare nel **DGUE**:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

L'operatore economico deve **inserire nell'apposito spazio** del sistema telematico il **CONTRATTO DI AVVALIMENTO**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia digitale dell'originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, **in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto**. Detto contratto contiene a pena di nullità:

- oggetto;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature, etc.) messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria, indicata dall'operatore economico, deve:

- produrre un proprio DGUE;
- rendere, utilizzando l'apposito **modello A.2.2, "SCHEMA AVVALIMENTO art. 89"**, disponibile nella documentazione di gara, i **dati generali** dell'operatore economico, le ulteriori **dichiarazioni** che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi **verso il concorrente e verso l'amministrazione** a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente.

Il DGUE e la "SCHEMA AVVALIMENTO art. 89", compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria, individuata dal concorrente ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. n. 50/2016, non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

CURATELA FALLIMENTARE E CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Nel caso in cui l'operatore economico sia stato ammesso a **concordato preventivo con continuità aziendale**, nel DGUE, nella sezione C – parte III. dovrà indicare anche gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lettera a), del Codice e dovrà **inserire nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico**:

- **la relazione di un professionista, ai sensi del comma 4 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942**, recante i dati identificativi dello stesso, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo Regio Decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista medesimo. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista.

Saranno tenuti a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi riportate, le

consorziate esecutrici ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e l'impresa ausiliaria art. 89 D.Lgs. 50/2016 che si trovino nella situazione di cui all'art. 110, comma 3, lett. a), D.Lgs. 50/2016.

Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento dell'impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale o del curatore di impresa in fallimento autorizzati, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, a partecipare alle procedure di affidamento, sia stata subordinata da ANAC, ai sensi dell'art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e così come dichiarato nel relativo DGUE, ad avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri requisiti di selezione richiesti nella lettera invito, l'impresa ausiliaria, ivi indicata, deve:

1. produrre un proprio DGUE;
2. rendere, utilizzando l'apposito modello A.2.3, "SCHEDA AVVALIMENTO art. 110 comma 5", disponibile nella documentazione di gara, i **dati generali** dell'operatore economico, le ulteriori **dichiarazioni** che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi **verso il concorrente e verso l'amministrazione** a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Il DGUE e la "SCHEDA DI AVVALIMENTO – art. 110" compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria indicata ai sensi dell'art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 non deve trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI ART 90 DPR 207/2010. Nel caso l'operatore, ai fini della qualificazione necessaria per la partecipazione alla presente procedura nelle categorie OS3 e/o OS4 e/o OS19 e/o OS28 e/o OS30 e/o OG12 debba dichiarare il possesso dei requisiti ex art. 90 DPR 207/2010 **dovrà rendere le dichiarazioni utilizzando l'apposito modello A.2.4 "dichiarazione possesso requisiti art. 90 DPR 207/2010"** disponibile nella documentazione di gara.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il modello A.2.4 dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) dell'**operatore/i interessato/i** facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

DICHIARAZIONE NON SUSSISTENZA FATTISPECIE ART. 80 comma 5 lettere F - BIS e F-TER: Le dichiarazioni dovranno essere rese dal concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso l'utilizzo dell'apposito modello A.2.5 "dichiarazione art. 80 comma 5 lettere F-bis e f-ter" disponibile nella documentazione di gara.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il modello A.2.5 dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante

o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 il modello A.2.5 dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. L'inserimento nel sistema avviene a cura del Consorzio

In caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 e 110 D.Lgs. 50/2016 la dichiarazione relativa alla NON SUSSISTENZA FATTISPECIE ART. 80 comma 5 lettere F - BIS e F-TER dovrà essere resa anche dall'impresa ausiliaria attraverso l'utilizzo del suddetto modello A.2.5.

SUBAPPALTO

Nel caso di **subappalto**, anche con riferimento alle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute, l'operatore economico dovrà indicare nella sezione D della parte II del DGUE le prestazioni che intende subappaltare e la relativa **quota percentuale calcolata sull'importo contrattuale**.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime prestazioni e la medesima quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare.

In caso di richiesta di subappalto, L'Amministrazione procede, relativamente alle lavorazioni per le quali è stato richiesto il subappalto, alla verifica del rispetto del limite del 30% dell'importo complessivo contrattuale e, ove accerti il superamento di tale limite, se la riduzione dell'importo dei lavori subappaltabili incide sulla qualificazione del concorrente ai fini della partecipazione alla gara, determina in tal caso, l'esclusione dalla gara per carenza dei requisiti di qualificazione.

In considerazione dell'importo di gara (inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Dlgs 50/2016) non è prevista l'indicazione obbligatoria della terna di subappaltatori

A.3) LA GARANZIA PROVVISORIA di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 di € **44.653,58** con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, **costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o fideiussione**, a favore dell'Università di Pisa **Lungarno Pacinotti 43 - 56100 PISA**.

A.3.1) - La cauzione, fermo restando il limite all'utilizzo del contante (art 49 comma 1 DLgs 231/2007), può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato, (qualsiasi filiale provinciale della Banca d'Italia o presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno. Si precisa che il deposito è infruttifero.

In caso di partecipazione in raggruppamento/consorzio ordinario dalla quietanza attestante l'avvenuto deposito dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, consorzio ordinario e l'impresa mandataria. La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura "*Garanzia a corredo dell'offerta per la procedura aperta lavori di restauro conservativo e adeguamento funzionale di Casa Pacinotti in Via S. Maria N. 24 – Pisa CIG 7295709187*".

- Il versamento in contanti, con bonifico potrà essere effettuato presso la Banca di Pisa e Fornacette—Credito Cooperativo cassiere di questo Ateneo, codice; IBAN IT 27 0 0856270910000011156460; **In tal caso la scansione del documento attestante l'avvenuto versamento deve essere inserita dal soggetto abilitato ad operare sul sistema start nell'apposito spazio previsto;**
- la garanzia provvisoria può essere prestata anche mediante assegno circolare che dovrà essere non trasferibile ed intestato all'Università di Pisa; **In tal caso la scansione del documento deve essere inserita dal soggetto abilitato ad operare sul sistema start nell'apposito spazio previsto**

A.3.2) – La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'art 103 comma 9 del Dlgs 50/2016 e riportare, quale causale, la dicitura *“Garanzia a corredo dell’offerta per la procedura aperta lavori di restauro conservativo e adeguamento funzionale di Casa Pacinotti in Via S. Maria N. 24 – Pisa CIG 7295709187”*.

Nel caso di **raggruppamento temporaneo d'impresa** o di **consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE** la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

La fideiussione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea.

A.3.2.1) La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente:

- la **rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** della Amministrazione aggiudicatrice.

A.3.3) – Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, **l'importo della garanzia provvisoria può essere ridotto del 50%**, per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO / IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, per le percentuali ivi indicate.

Il concorrente potrà dichiarare nella “domanda di partecipazione” di cui al punto A.1) di essere in possesso delle certificazioni e documentazione, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estremi, l'ente certificatore, la serie, la data di rilascio

e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, oppure lo status di microimpresa, piccola o media impresa.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti **orizzontale** o di consorzio ordinario di concorrenti, o di GEIE, il concorrente può godere del beneficio di riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni che danno titolo alle riduzioni ai sensi dell'art. 93, comma 7: in tal caso le relative dichiarazioni devono essere rese da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio o del GEIE.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa **verticale** potranno usufruire della riduzione della garanzia le imprese in ragione della certificazione posseduta e per la quota parte della prestazione assunta. In tal caso, il possesso di tale certificazione deve essere dichiarato nella **Domanda di partecipazione** dai soli soggetti facenti parte del raggruppamento che hanno usufruito del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad essi riferibile.

L'operatore economico potrà altresì produrre in formato digitale o scansione dell'originale cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale:

- la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,
- la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001,
- la registrazione al sistema comunitario di eco gestione ed audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) N. 1221/2009 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25/11/2009;
- l'inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO / TS 14067.

Quanto sopra (o l'attestazione SOA dalla quale risultino le suddette certificazioni), deve essere inserito in formato digitale (scansione dell'originale cartaceo) nello spazio denominato "Documentazione amministrativa aggiuntiva".

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE, il suddetto inserimento avviene a cura dell'impresa mandataria.

A.4) L'IMPEGNO di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, individuato tra i soggetti di cui all'art. 93, comma 3, D.Lgs. 50/2016 a **rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto**, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Si evidenzia che:

- nel caso in cui il concorrente presenti la fideiussione di cui al punto **A.3.2)** (fideiussione bancaria o assicurativa), l'impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al medesimo punto **A.3.2)**.
- nel caso in cui il concorrente abbia costituito cauzione secondo le modalità di cui al punto **A.3.1)** (deposito in contanti, con bonifico, assegno circolare o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito) l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto, considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, l'impegno di cui sopra deve essere espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all'art. 2602 del codice civile.

Il documento attestante l'impegno del fideiussore deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea.

L'impegno del fideiussore non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese

A.5) IL DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'**Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC)** del contributo pari a € 140,00.

Ai fini del pagamento i concorrenti possono scegliere tra le modalità di cui alla Deliberazione dell'Autorità Anticorruzione n. 1377 del 21 dicembre 2016. Per il dettaglio delle informazioni inerenti le modalità di contribuzione, gli operatori economici sono tenuti a collegarsi al sito web di ANAC, www.anticorruzione.it, sezione "Contributi in sede di gara".

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a seconda della modalità di pagamento scelta, **scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal "Servizio di riscossione" oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita oppure, per i soli operatori economici esteri, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale.**

A.6) IMPOSTA DI BOLLO dovrà essere caricata nell'apposito spazio sul sistema la scansione del modello F23 debitamente compilato e quietanzato per l'assolvimento dell'imposta di bollo. L'imposta ammonta ad € 16,00.

Nella compilazione del modello F23 dovranno essere riportati:

- nel campo 4 le generalità del concorrente
- nel campo 5 le generalità dell'Università (Università di Pisa – Cod. Fisc. 80003670504);
- nel campo 6 il codice dell'ufficio TZZ;
- nel campo 10 l'anno 2017 ed il numero completo del CIG;
- nel campo 11 il codice tributo 456T;
- nel campo 12 la descrizione "imposta di bollo".

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA

Ogni soggetto partecipante alla gara **dovrà presentare** una offerta tecnica articolata come di seguito indicato al successivo punto B.1.

Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata dovrà essere contenuto in tale documentazione tecnica, pena l'esclusione dalla gara.

Si precisa, infine, che non saranno ritenute accettabili offerte peggiorative o incompatibili con il progetto esecutivo. Nel caso in cui l'offerta non sia ritenuta accettabile dalla commissione di aggiudicazione non si procederà pertanto all'apertura della relativa offerta economica ed il concorrente sarà escluso dalla gara.

B.1) CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

Con riferimento ai seguenti criteri e sub-criteri di natura qualitativa:

Criterio	n. sub - criterio	Descrizione sub-criterio	Criteri motivazionali	Punteggio massimo attribuibile
a. Gestione cantiere e ambientale	a.1	Miglioramento dell'impatto estetico e tecnico funzionale delle parti esterne dell'allestimento di cantiere	Sarà valutata positivamente una soluzione che riesca a mitigare l'impatto estetico e tecnico funzionale sul contesto urbano e sul lato prospiciente l'attività ristorativa, con particolare riferimento alla recinzione e al ponteggio.	8
	a.2	Misure per la mitigazione degli effetti da interferenza con l'attività ristorativa confinante.	Sarà valutata positivamente una soluzione che migliori la protezione e la salvaguardia dell'attività ristorativa confinante, attraverso l'indicazione delle attività lavorative che prevedono possibili interferenze e le relative soluzioni migliorative nell'organizzazione dello svolgimento dei lavori, il controllo del personale che esegue tali attività e soluzioni tecniche-metodologiche di protezione e salvaguardia dell'attività suddetta.	8
	a.3	Misure per ridurre l'impatto ambientale determinato dall'impianto di cantiere, con particolare riferimento all'allontanamento dei materiali di risulta e all'inquinamento acustico sull'ambiente circostante.	Sarà valutata positivamente una soluzione che ottimizzi la periodicità con cui verrà gestito l'allontanamento del materiale di risulta e le misure per migliorare l'impatto sul contesto urbano, soprattutto sull'attività ristorativa confinante. Il concorrente dovrà elaborare una relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell'impatto ambientale, per la gestione dei rifiuti da cantiere, per il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico durante le attività di cantiere. In particolare, si dovrà descrivere: <ul style="list-style-type: none"> • Gli accorgimenti per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti; • Le misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento, ecc.; • Le misure per l'abbattimento delle polveri e fumi; • Le misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel 	8

			<p>cantiere e per minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (es.: lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda, ecc.);</p> <ul style="list-style-type: none"> • La formazione del personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, che svolge mansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso 	
	a.4	Controllo e Monitoraggio accessi	<p>Sarà valutata da un punto di vista qualitativo la proposta di un sistema di controllo e monitoraggio degli accessi che garantisca il controllo costante, da parte dell'impresa e della Stazione appaltante, del personale in cantiere attraverso un sistema informatico e/o cartaceo di rilevazione delle presenze, nonché attraverso procedure gestionali di controllo degli accessi.</p>	2
	a.5	Elaborazione di piano di dettaglio dello sviluppo delle singole fasi lavorative.	<p>Nell'elaborare tale documento il concorrente dovrà tener conto delle previsioni di cui all'art 11 del capitolato nonché a tutte le indicazioni e specifiche contenute nel progetto esecutivo. Sarà valutato positivamente l'indicazione, per ogni singola fase di lavoro prevista nel cronoprogramma, soprattutto per le lavorazioni da effettuarsi nel lato ristorante, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero e qualifica del personale tecnico messo a disposizione; • numero e qualifica della manodopera messa a disposizione; • numero e tipo dei mezzi d'opera più significativi, tecnologie impiegate; • riepilogo della manodopera contemporaneamente impiegata per le singole fasi lavorative. 	6

Criterio	n. sub - criterio	Descrizione sub-criterio	Criteri motivazionali	Punteggio massimo attribuibile
b. Miglioramento di soluzioni tecniche e	b.1	Soluzioni migliorative degli aspetti qualitativi ed estetici dell'edificio	Saranno valutate positivamente proposte che privilegino soluzioni tecnico realizzative e qualitative che valorizzino le caratteristiche	12

funzionali nel rispetto delle caratteristiche monumentali e di salvaguardia dell'edificio		(soluzione tecniche per il restauro, finiture, materiali, sanitari e rubinetterie, corpi illuminanti, radiatori, porta estintori, infissi, porte tagliafuoco, isolamenti, ecc.)	<p>storiche dell'edificio.</p> <p>Il concorrente dovrà elaborare per ogni proposta migliorativa una scheda descrittiva della miglioria, eventualmente integrata con depliant, schede e dati tecnici, certificazioni e omologazioni e qualsiasi altro materiale ritenuto idoneo all'individuazione della miglioria. La documentazione integrativa generica non sarà valutata in sede di gara.</p>	
	b.2	Soluzioni migliorative tecnico funzionali dell'impianto di sollevamento e della sua componente strutturale	<p>Saranno valutate positivamente le soluzioni tecnico realizzative che migliorino l'efficienza prestazionale dell'impianto di sollevamento e della sua componente strutturale (riferimento tav. 21 A e art. 30 del Capitolato prestazionale opere edili, strutturali e affini, requisiti minimi).</p> <p>Il concorrente dovrà elaborare una scheda descrittiva della miglioria proposta, che potrà essere integrata con depliant, schede e dati tecnici, certificazioni e omologazioni e qualsiasi altro materiale idoneo all'individuazione del manufatto e/o del prodotto, in cui dovranno essere specificate le caratteristiche dell'impianto, i dati tecnici, la struttura portante in acciaio con tetto piano con aerazione e come intende redigere tale struttura nel rispetto della normativa sulle costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008), tenendo conto che il progetto della struttura dovrà essere presentato dall'appaltatore agli Uffici del Genio Civile competente.</p>	7
	b.3	Soluzioni migliorative dell'impatto estetico e tecnico funzionale di alcuni interventi previsti in progetto.	<p>Saranno valutate positivamente proposte che privilegino soluzioni tecnico realizzative che valorizzino le parti esterne dell'edificio, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • giardino (tenendo conto del passaggio delle tubazioni) e grigliato sulla terrazza per arrampicatura piante (parte bassa)(riferimento tav. 17 A) 	5

		<ul style="list-style-type: none"> • pergolato e ringhiere sulla terrazza (riferimento tav. 20 A) • scala a chiocciola esterna (riferimento tav. 20 A) <p>Il concorrente dovrà elaborare per ogni proposta migliorativa una scheda che potrà essere integrata con depliant, schede e dati tecnici, certificazioni e omologazioni e qualsiasi altro materiale idoneo all'individuazione del manufatto richiesto.</p> <p>La documentazione integrativa generica non sarà valutata in sede di gara.</p>	
--	--	--	--

Criterio	Descrizione	Criteri motivazionali	Punteggio massimo attribuibile
c. estensione delle garanzie in termini temporali e di caratteristiche qualitative	Servizio aggiuntivo proposto a titolo gratuito di miglioramento del periodo di garanzia e/o delle caratteristiche delle garanzie	Saranno valutate positivamente proposte di prolungamento del periodo di garanzia delle installazioni eseguite e/o di miglioramento delle caratteristiche di tutela offerte. L'appaltatore, per le garanzie che intende prolungare, deve specificare durata e caratteristiche delle garanzie fornite, anche in relazione alla posa in opera ed alle procedure di manutenzione.	6
d. Soluzioni tecniche ecocompatibile ed ecosostenibili	Soluzioni tecniche relative all'utilizzo di materiali, trattamenti e lavorazioni, nel rispetto delle normative vigenti in materia di ecosostenibilità e ecocompatibilità ambientale	Saranno valutate positivamente proposte che privilegiano soluzioni tecniche relative all'utilizzo di materiali e trattamenti nel rispetto delle normative vigenti in materia di ecosostenibilità e ecocompatibilità ambientale. Il concorrente dovrà elaborare per ogni materiale/trattamento che intende migliorare, una scheda contenente i criteri ecologici e prestazionali (es.: risorse minerali, salute umana, qualità dell'ecosistema, processo produttivo, caratteristiche dei	8

		prodotti alla fase finale di demolizione e smaltimento, provenienza e gestione in maniera sostenibile/responsabile del materiale, conformità dei prodotti ai criteri ecologici e prestazionali, percentuale di materia riciclata, ecc.). Tale scheda dovrà essere integrata con certificazioni e/o omologazioni e qualsiasi altro materiale idoneo all'individuazione della miglioria richiesta.	
--	--	--	--

Si precisa che quanto riportato nella descrizione dettagliata delle voci e negli elaborati di progetto esecutivo è da considerarsi “minimo inderogabile”. Le eventuali migliorie proposte dal concorrente ed accettate dalla stazione appaltante saranno a totale carico dell'aggiudicatario e saranno comprese e compensate nelle corrispondenti voci di elenco prezzo previste per l'appalto e a cui si riferiscono.

La documentazione relativa all'offerta tecnica dovrà essere prodotta in lingua italiana.

Non saranno valutate le facciate ulteriori rispetto al numero massimo indicato di seguito a proposito dei sottocriteri di cui ai punti: **a** (a.1,a.2,a.3,a.4,a.5),**b** (b.1,b.2,b.3) e **c e d**.

La copertina e l'indice non devono essere conteggiati nei limiti di seguito indicati.

Il contenuto dovrà essere così articolato:

a) Una relazione tecnico-illustrativa per il criterio “**a. Gestione cantiere e ambientale**”, di un massimo di 12 facciate di formato A4, con un massimo di 35 (trentacinque) righe per ogni facciata, numerate, con carattere minimo 12. Nella relazione saranno adeguatamente descritte e riassunte le caratteristiche e gli aspetti riferiti a ciascuno dei sottocriteri di cui il criterio è composto. La relazione sarà articolata in capitoli, corrispondenti a ciascuno dei sottocriteri, di seguito indicati:

- **a.1 miglioramento dell'impatto estetico e tecnico funzionale delle parti esterne dell'allestimento di cantiere;**
il capitolo dovrà essere composto di massimo n. 2 facciate, con le modalità sopra indicate. Al capitolo potranno essere allegati eventuali elaborati grafici/immagini/disegni che non dovranno superare n. 3 facciate di formato A3.
- **a.2 misure per la mitigazione degli effetti da interferenza con l'attività ristorativa confinante**
il capitolo dovrà essere composto di massimo n. 2 facciate, con le modalità sopra indicate. Al capitolo potranno essere allegati eventuali elaborati grafici/immagini/disegni che non dovranno superare n. 2 facciate di formato A3.
- **a.3 misure per ridurre l'impatto ambientale determinato dall'impianto di cantiere, con particolare riferimento all'allontanamento dei materiali di risulta e all'inquinamento acustico sull'ambiente circostante**

il capitolo dovrà comprendere una relazione tecnica composta di massimo n. 2 facciate, con le modalità sopra indicate. Al capitolo potranno essere allegati eventuali elaborati grafici/immagini/disegni che non dovranno superare n. 2 facciate di formato A3.

- **a.4 controllo e monitoraggio accessi;**

il capitolo dovrà essere composto di massimo n. 2 facciate, con le modalità sopra indicate. Al capitolo potranno essere allegati eventuali elaborati grafici/immagini/disegni che non dovranno superare n. 2 facciate di formato A3.

- **a.5 elaborazione di piano di dettaglio** con indicazione dello sviluppo delle singole fasi lavorative;

il capitolo dovrà essere composto di massimo n. 4 facciate, con le modalità sopra indicate. Al capitolo potranno essere allegati eventuali elaborati grafici/immagini/disegni che non dovranno superare n. 4 facciate di formato A3.

b) Una relazione tecnico-illustrativa per il criterio “**b. Miglioramento di soluzioni tecniche e funzionali nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e di salvaguardia dell’edificio**”, di un **massimo di 12 facciate di formato A4, con un massimo di 35 (trentacinque) righe per ogni facciata, numerate, con carattere minimo 12**. Nella relazione saranno adeguatamente descritte e riassunte le caratteristiche e gli aspetti riferiti a ciascuno dei sottocriteri di cui il criterio è composto. La relazione sarà articolata in capitoli, corrispondenti a ciascuno dei sottocriteri, di seguito indicati:

- b.1 Soluzioni migliorative degli aspetti qualitativi ed estetici dell’edificio;

il capitolo con le schede descrittive dovrà essere composto di massimo n. 7 facciate, con le modalità sopra indicate. Al capitolo potranno essere allegati eventuali elaborati grafici/immagini/disegni/che non dovranno superare n. 14 facciate di formato A3.

- b.2 Soluzioni migliorative tecnico funzionali dell’impianto di sollevamento e della sua componente strutturale;

il capitolo con la scheda descrittiva dovrà essere composto di massimo n. 2 facciate, con le modalità sopra indicate. Al capitolo potranno essere allegati eventuali elaborati grafici/immagini/disegni che non dovranno superare n. 2 facciate di formato A3.

- b.3 Soluzioni migliorative dell’impatto estetico e tecnico funzionale di alcuni interventi previsti in progetto;

il capitolo con le schede descrittive dovrà essere composto di massimo n. 3 facciate, con le modalità sopra indicate. Al capitolo potranno essere allegati eventuali elaborati grafici/immagini/disegni che non dovranno superare n. 6 facciate di formato A3.

c) Una relazione tecnico-illustrativa per il criterio **c. “c. estensione delle garanzie in termini temporali e di caratteristiche qualitative**”, di un massimo di n. 4 facciate di formato A4, con un massimo di 35 (trentacinque) righe per ogni facciata, numerate, con carattere minimo 12. Nella relazione saranno adeguatamente descritte e riassunte le caratteristiche e gli aspetti riferiti al criterio. La relazione verterà sul seguente argomento:

- Servizio aggiuntivo proposto a titolo gratuito di miglioramento del periodo di garanzia e/o delle caratteristiche delle garanzie
il capitolo dovrà essere composto di massimo n. 4 facciate, con le modalità sopra indicate. Al capitolo potranno essere allegati eventuali elaborati grafici/immagini/disegni/ che non dovranno superare n. 2 facciate di formato A3.

d) Una relazione tecnico-illustrativa per il criterio “d. **Soluzioni tecniche ecocompatibili ed ecosostenibili**, di un massimo di 4 facciate di formato A4, con un massimo di 35 (trentacinque) righe per ogni facciata, numerate, con carattere minimo 12. Nella relazione saranno adeguatamente descritte e riassunte le caratteristiche e gli aspetti riferiti al criterio. La relazione verterà sul seguente argomento:

- Soluzioni tecniche relative all'utilizzo di materiali e trattamenti nel rispetto delle normative vigenti in materia di ecosostenibilità e ecocompatibilità ambientale ;

il capitolo con le schede descrittive dovrà essere composto di massimo n. 4 facciate, con le modalità sopra indicate. Al capitolo potranno essere allegati eventuali elaborati grafici/immagini/disegni che non dovranno superare n. 4 facciate di formato A3.

Si precisa, altresì, che:

- le soluzioni tecniche-funzionali migliorative e/o integrative saranno da intendersi comprese nell'offerta presentata e non potranno dare luogo ad ulteriori oneri, le stesse verranno poste in essere ad insindacabile giudizio di merito da parte della Stazione Appaltante. Esse comunque non devono costituire variante al progetto posto a base di gara;
- nessun onere verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione all'elaborazione e studi inerenti le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche comprese nell'offerta.

B.2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

I documenti costituenti **il contenuto dell'offerta tecnica** (Punto B.1) e relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inseriti sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, **non ancora costituiti**, l'*offerta tecnica* deve essere sottoscritta, con firma digitale, dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti **già costituiti**, l'*offerta tecnica* potrà essere sottoscritta, con firma digitale, anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

Qualora la dimensione del file costituente l'offerta tecnica e degli allegati risulti di dimensione superiore a 40MB è possibile suddividere la documentazione in più file di dimensioni inferiori inseribili a sistema nell'apposito spazio previsto.

C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA (offerta economica C.1, dettaglio economico - costi manodopera C.2 e Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica C.3)

C.1) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dal prezzo offerto, espresso con 2 cifre decimali, tenuto conto che l'importo posto a base di gara stimato dall'amministrazione aggiudicatrice per eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto è di € **2.110.114,07** (importo al netto degli oneri della sicurezza non ribassabili), oltre IVA nei termini di legge.

Nell'offerta economica gli operatori economici devono indicare inoltre, gli “**oneri della sicurezza afferenti l'impresa**”, i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del comma 10 dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, che costituiscono un di cui dell'offerta economica. Tali oneri della sicurezza afferenti l'impresa non possono essere pari a “zero”.

Ove l'offerta risultasse anormalmente bassa, si procederà con la verifica di congruità degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, di cui sopra, indicati dal concorrente, e saranno valutati sotto il profilo della congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto.

Per presentare l'offerta economica il soggetto concorrente dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio PC il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario **non ancora costituiti**, l'offerta economica:

- deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti;
- deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'**atto costitutivo** di cui al precedente **punto A.1.1**), l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

C.2) DETTAGLIO ECONOMICO COSTI DELLA MANODOPERA indicazione, ai sensi dell'art 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, dei costi della manodopera, da inserire, in aggiunta all'offerta economica, firmato digitalmente dal titolare / legale rappresentante /procuratore del soggetto concorrente

Il dettaglio economico è costituito dall'allegato alla documentazione di gara con il titolo "dettaglio economico costi della manodopera".

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario **non ancora costituiti**, il dettaglio economico:

- deve essere sottoscritto con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti;

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo di cui al precedente **punto A.1.1)**, può essere sottoscritto con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria

C.3) "Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta Tecnica"

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016.

Il soggetto concorrente, utilizzando l'**apposito modello disponibile nella documentazione di gara**, è tenuto, secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la documentazione inerente, ad indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Il predetto modello, contenente tutte le dichiarazioni corredato da eventuale documentazione allegata, in formato elettronico, firmato digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, dovrà essere inserito nel sistema nell'apposito spazio "**Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica**".

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario **non ancora costituiti**, la dichiarazione: deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituirà il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti;

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo di cui al precedente **punto A.1.1)**, la dichiarazione può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica e alla domanda di partecipazione.

3. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI- METODO AGGREGATIVO COMPENSATORE

Il punteggio complessivo nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi sulla base del criterio qualità/prezzo, viene calcolato sommando il punteggio ottenuto dalla valutazione del “Contenuto dell’offerta tecnica” (Punto B.1) e il punteggio ottenuto dalla valutazione dell’offerta economica.

I punteggi da assegnare agli elementi di valutazione (tecnici ed economici) sono complessivamente pari a 100.

suddivisi in:

- a) punti max all’offerta tecnica 70;
- b) punti max all’offerta economica 30.

con riferimento ai criteri qualitativi e quantitativi sotto indicati ed ai corrispettivi punteggi massimi a loro attribuibili:

a. Gestione cantiere e ambientale	Punteggio	32
b. Miglioramento di soluzioni tecniche e funzionali nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e di salvaguardia dell’edificio	Punteggio	24
c. estensione delle garanzie in termini temporali e di caratteristiche qualitative	Punteggio	6
d. Soluzioni tecniche ecocompatibili ed ecosostenibili	Punteggio	8
e. Prezzo	Punteggio	30

sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione di cui al precedente punto B1 e relativi punteggi e sub-punteggi sotto indicati, nonché sulla base di quanto indicato al punto 2 del presente paragrafo 3 mediante il metodo aggregativo compensatore.

Il calcolo degli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i \times V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell’Offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1;

Σ_n = sommatoria.

1) Offerta tecnica (max 70 punti)

Il punteggio massimo attribuibile ai criteri di natura qualitativa è così esplicitato:

tabella punteggio massimo attribuibile criteri qualitativi	
Criterio	Punteggio massimo attribuibile
a. GESTIONE CANTIERE E AMBIENTALE	32
b. MIGLIORAMENTO DI SOLUZIONI TECNICHE E FUNZIONALI NEL RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE	24

E DI SALVAGUARDIA DELL'EDIFICIO	
c. ESTENSIONE DELLE GARANZIE IN TERMINI TEMPORALI E DI CARATTERISTICHE QUALITATIVE	6
d. SOLUZIONI TECNICHE ECOCOMPATIBILI ED ECOSOSTENIBILI	8

La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata, da parte dei componenti la commissione giudicatrice, mediante l'attribuzione discrezionale dei coefficienti come di seguito indicato:

- 1) i commissari procederanno all'assegnazione dei coefficienti variabili tra 0 e 1 **per i singoli sub-criteri** relativi a ciascun criterio di valutazione qualitativa e ai singoli criteri, ove non suddivisi in subcriteri, di cui alla soprariportata tabella **punteggio massimo attribuibile criteri qualitativi** e alle tabelle dei sub criteri qualitativi (punto B1);
- 2) i coefficienti saranno attribuiti ai sub-criteri e ai criteri (ove non suddivisi in subcriteri) secondo la seguente scala di valori (senza possibilità di attribuzione di valori intermedi):

Giudizio	Coefficiente	Criterio di giudizio
Eccellente	1,0	Aspetti positivi elevati o piena rispondenza alle aspettative
Ottimo	0,8	Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	Aspetti positivi apprezzabili di qualche pregio
Modesto	0,2	Aspetti di miglioramento appena percettibili o appena sufficienti
Assente/irrelevante	0,0	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- 3) il coefficiente definitivo di ogni singolo sub-criterio e di ogni criterio (ove non suddiviso in subcriteri) sarà determinato dalla media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito discrezionalmente a quel sub-criterio o criterio, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima la medie provvisorie prima calcolate;
- 4) il punteggio per ogni singolo criterio suddiviso in subcriteri sarà ottenuto sommando i punteggi dei singoli sub-criteri, ottenuti moltiplicando il coefficiente definitivo di ogni sub-criterio per il punteggio massimo attribuibile a tale sub-criterio indicato nelle tabelle elenco dei criteri e sub criteri qualitativi (punto B1);
- 5) il punteggio per ogni singolo criterio non suddiviso in subcriteri sarà ottenuto moltiplicando il coefficiente definitivo di tale criterio per il punteggio massimo attribuibile al criterio stesso indicato nelle tabelle elenco dei criteri e sub criteri qualitativi (punto B1);

6) nel caso in cui, per il singolo criterio, suddiviso in sub criteri, nessun concorrente ottenga il massimo punteggio attribuibile (**tabella punteggio massimo attribuibile criteri qualitativi**), è effettuata la riparametrazione dei punteggi, assegnando il punteggio massimo attribuibile al concorrente che ha ottenuto, per quel criterio, il punteggio più elevato. I punteggi degli altri concorrenti, riferiti allo stesso criterio, saranno ricalcolati proporzionalmente, con valori espressi in tre cifre decimali arrotondati all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

7) i commissari procederanno per ogni singolo criterio al calcolo dei punteggi con le modalità sopraindicate; determineranno, quindi, per ogni concorrente, il punteggio totale attribuito agli elementi di natura qualitativa dell'offerta tecnica, sommando i punteggi dei singoli criteri di cui alla **tabella punteggio massimo attribuibile criteri qualitativi**.

8) nel caso in cui nessuna offerta tecnica, a seguito della valutazione della Commissione, raggiunga il punteggio massimo di 70 punti, verrà effettuata la riparametrazione dei punteggi, attribuendo 70 punti all'offerta risultata migliore e riproporzionando ad essa i valori ottenuti dalle altre offerte secondo la seguente formula:

$$CT(a) = C(a)/C_{max} * 70$$

dove:

CT(a) = valutazione normalizzata per l'offerta tecnica del concorrente (a);

C(a) = punteggio complessivo di valutazione dell'offerta tecnica del concorrente (a)

C_{max}=maggiore valutazione complessiva conseguita fra tutte le offerte tecniche prima della normalizzazione.

Alla migliore offerta tecnica sarà così attribuito il punteggio massimo a disposizione (70 punti) e, proporzionalmente sarà calcolato il punteggio di tutte le altre offerte.

Il punteggio relativo all'Offerta Tecnica verrà assegnato con attribuzione fino a due decimali, con arrotondamento della terza cifra decimale (0,005=0,01).

2) Offerta Economica (Max 30 punti)

Il coefficiente V(a) relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) = (P_a - P_b) / (P_m - P_b)$$

dove:

V(a) = coefficiente relativo all'offerta del concorrente (a)

P_b = prezzo a base di gara

P_a = prezzo offerto dal concorrente (a)

P_m = prezzo minimo offerto dai concorrenti

Il punteggio economico da assegnare all'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando V(a) per il punteggio massimo attribuibile

La valutazione dell'offerta economica avverrà in automatico sul sistema telematico START.

Il punteggio totale di ciascun concorrente sarà dato dalla somma tra il punteggio tecnico e quello economico calcolati come sopra indicato.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto dalla somma del punteggio per l'offerta tecnica e di quello per l'offerta economica, il punteggio complessivo più alto.

In caso di offerte con lo stesso punteggio totale si prediligerà il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativo all'offerta tecnica e, in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio.

4. - MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ALLA GARA

Determina la non abilitazione alla presentazione dell'offerta il fatto che:

I - il soggetto concorrente:

- incorra in uno dei motivi di esclusione individuati all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ovvero in altro motivo di esclusione previsto dalla vigente normativa in materia;
- non sia in possesso dei **criteri di selezione di cui al punto III.1.3) del bando di gara;**
- anticipi nella documentazione amministrativa elementi di costo riconducibili all'offerta economica;
- abbia individuato, quale impresa ausiliaria ex art. 89 D.Lgs. 50/2016, un operatore economico che si trovi in una situazione ex art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016;
- abbia individuato, quale impresa ausiliaria ex art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016, un operatore economico che si trovi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis RD 267/1942 o sottoposto a curatela fallimentare;
- abbia individuato, nel caso in cui lo stesso sia un Consorzio lett. b) o lett. c) comma 2, art. 45, D.Lgs. 50/2016, quale impresa consorziata un operatore economico che si trovi in una situazione ex art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016;

II - la domanda di partecipazione di cui al punto A.1):

- manchi;
- sia firmata digitalmente da una persona che non risulti munita del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
- non sia definita la forma nella quale il soggetto intende partecipare alla gara;
- non sia firmata digitalmente;
- non sia presentata, firmata digitalmente (dal titolare, legale rappresentante o procuratore) da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario di concorrenti;
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario di concorrenti:
 - non contenga l'indicazione delle quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione per ciascun soggetto facente parte del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti oppure le quote stesse siano inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010;
 - non contenga l'indicazione delle categorie delle lavorazioni che saranno eseguite
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni necessarie alla partecipazione di cui al punto A.1) del presente disciplinare;

III – Il Documento di gara unico europeo

- manchi in riferimento anche ad uno solo degli operatori economici che ai sensi del presente disciplinare risulta tenuto a presentarlo ovvero non contenga le dichiarazioni idonee a permettere la verifica del possesso dei requisiti e di tutte le condizioni di partecipazione, ivi compresi i criteri di

selezione;

- evidenzi la presenza, in relazione agli operatori economici cui è riferito, di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o ai sensi della vigente normativa in materia;
- non sia sottoscritto con firma digitale;

IV – in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, già costituiti l'atto costitutivo:

- manchi;
- non contenga le prescrizioni di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016;
- non risulti redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata;

V – la Scheda consorziata, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell'impresa consorziata di cui al modello A.2.1):

- manchi, anche solo per una delle consorziate indicate nel DGUE del Consorzio lett. b) o lett. c) comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016;
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nel paragrafo 2 del modello A.2.1);
- sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa munita del potere di rappresentare l'impresa consorziata;
- non sia sottoscritta con firma digitale;
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare l'impresa consorziata;

VI in caso di avvalimento:

- la "Scheda avvalimento art 89", contenente i dati generali e le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria di cui al modello A.2.2):

- manchi, anche solo per una delle imprese ausiliarie indicate nel DGUE;
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nei paragrafi 2 e/o 3 del modello A.2.2);
- sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa munita del potere di rappresentare l'impresa ausiliaria;
- non sia sottoscritta con firma digitale;
- manchi l'impegno, nei confronti dell'operatore economico concorrente e della stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, risorse e mezzi di cui è carente lo stesso concorrente e/o le medesime risorse e mezzi non siano espressamente e compiutamente individuati;
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare l'impresa ausiliaria;

- Il contratto di avvalimento:

- non sia stato prodotto l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente dai contraenti del contratto oppure la copia digitale dell'originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, come da richiesta riportata al paragrafo relativo all'avvalimento del presente disciplinare;
- non riporti in modo compiuto, esplicito ed esauriente tutti gli elementi del contratto richiesti al paragrafo relativo all'avvalimento del presente disciplinare;

VII – la Scheda ausiliaria art. 110 (per le ipotesi in cui tale Scheda è prevista ai sensi del presente Disciplinare) contenente i dati generali e le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria di cui al modello A.2.3):

- manchi;
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nei paragrafi 2 e/o 3 del modello A.2.3);

- sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa munita del potere di rappresentare l'impresa ausiliaria ex art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016;
- non sia sottoscritta con firma digitale;
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare l'impresa ausiliaria;
- manchi l'impegno nei confronti dell'operatore economico concorrente e nei confronti della stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;

VIII -la dichiarazione Possesso requisiti art. 90 DPR 207/2010 di cui al modello A.2.4):

- manchi;
- non sia presentata, firmata digitalmente (dal titolare, legale rappresentante o procuratore) dall'impresa in possesso dei requisiti ex art 90 DPR 207/2010 parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario di concorrenti;
- non sia firmata digitalmente o sia firmata digitalmente da una persona che non risulti munita del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;

IX la DICHIARAZIONE ART 80 comma 5 lettere F- BIS e F-TER di cui al modello A.2.5):

- manchi;
- non sia firmata digitalmente o sia firmata digitalmente da una persona che non risulti munita del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
- non sia presentata, firmata digitalmente (dal titolare, legale rappresentante o procuratore) da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario di concorrenti o dall'impresa ausiliaria;
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;

X la garanzia di cui al punto A.3):

- manchi;
- sia stata costituita in una forma diversa da quella indicata ai periodi **A.3.1)**, **A.3.2)** o rilasciata da un soggetto diverso da quello previsto al punto **A.3.1)**;
- sia stata costituita con un importo inferiore a quello richiesto al punto **A.3)**;
- ai sensi del periodo **A.3.2)** del punto **A.3)** sia rilasciata da **imprese bancarie o assicurative che non rispondano ai requisiti di solvibilità** previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 che **non svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie** e che **non sono sottoposti a revisione contabile** da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che **non abbiano i requisiti minimi di solvibilità** richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- ai sensi del periodo **A.3.2.1)** del punto **A.3)** non rechi **la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto** dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e non preveda espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile,

- l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;**

- ai sensi del periodo **A.3.3)** del punto **A.3)** sia stata costituita con l'importo ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 6, D.Lgs. 50/2016 ma non siano stati indicati i presupposti ivi individuati che diano titolo alla riduzione operata;
- in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti/consorzi ordinari non contenga le specifiche prescrizioni indicate ai periodi **A.3.1), A.3.2) e A.3.3)** del punto **A.3)**;

XI - l'impegno di cui al punto A.4) (nei casi in cui è previsto):

- manchi;
- non sia rilasciato dai soggetti previsti all'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 o non sia espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all'art. 2602 del codice civile, oppure al GEIE;
- sia rilasciato da **imprese bancarie o assicurative che non rispondano ai requisiti di solvibilità** previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciato dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 che **non svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie** e che **non sono sottoposti a revisione contabile** da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che **non abbiano i requisiti minimi di solvibilità** richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

XII – il pagamento di cui al punto A.5) non sia stato effettuato, entro il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta, per l'importo previsto nello stesso punto **A.5)**;

XIII – l'offerta economica di cui al punto C.1) e/o il dettaglio economico costi della manodopera cui punto C.2) siano stati inserite all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica per l'invio delle offerte destinati a contenere documenti di natura amministrativa e/o tecnica o all'interno della "Documentazione amministrativa aggiuntiva";

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le cause di non abilitazione inerenti la documentazione amministrativa di cui al punto A) del presente disciplinare individuano ipotesi di "irregolarità essenziali" ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016, che possono essere sanate, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza, attraverso la procedura del soccorso istruttorio, descritta nel presente disciplinare

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta [*ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.*]

Il mancato possesso dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina **l'esclusione dalla procedura di gara.**

5. - MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Determina l'esclusione dalla gara la mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta tecnica di cui al punto B.1. :

- manchi;

- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- non sia firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti;
- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti;
- contenga elementi di costo riconducibili all'offerta economica presentata;
- manchi anche uno solo degli elementi di cui indicati nel "Contenuto dell'offerta tecnica" di cui al punto B.1);
- sia ritenuta inaccettabile dalla commissione giudicatrice in quanto peggiorativa o incompatibile con il progetto esecutivo a base di gara.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica di cui al punto C.1) e/o il dettaglio economico di cui al punto C.2):

- manchino;
- non siano firmati digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti **non ancora costituiti** non siano firmate digitalmente dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario di concorrenti;
- in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti **già costituiti** non siano firmate digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo.

Determina inoltre l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica di cui al punto C.1):

- non contenga l'indicazione del prezzo offerto e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;
- non contenga l'indicazione degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 ovvero l'importo indicato sia pari a zero;
- sia pari o in aumento rispetto all'importo complessivo dei lavori, al netto dei costi della sicurezza, pari a **€ 2.110.114,07**
- in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti **non ancora costituiti** non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria;

Determina l'esclusione dalla gara anche il fatto che il dettaglio economico di cui al punto C.2):

- non contenga l'indicazione del costo della manodopera ai sensi dell'art 95 comma 10 Dlgs. 50/2016 ovvero l'importo indicato sia pari a zero

L'amministrazione esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite a offerta relativa ad altra gara.

6. – AVVERTENZE

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
- È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel bando di gara, presentare una nuova offerta.
- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio indicato al punto 2 del presente disciplinare.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto con rinuncia a ogni eccezione.
- L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d'interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
- L'aggiudicazione dell'appalto è adottata con decreto del dirigente responsabile del contratto entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione o dalla conclusione del procedimento di verifica dell'anomalia. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione aggiudicatrice.
- Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato in gara di subappaltare lavorazioni da svolgersi necessariamente nella fase iniziale dell'appalto, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di chiedere, prima della formale presentazione della richiesta di subappalto, il nominativo del subappaltatore, in modo da anticipare nei suoi confronti i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art 80 D.Lgs. n. 50/2016 previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 .
- L'aggiudicatario ha diritto a un'anticipazione secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016.
- L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).
- le spese relative alla pubblicazione del bando di gara (GURI e due quotidiani) e dell'avviso esito di gara (GURI e due quotidiani) sono a carico dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario dovrà provvedere al rimborso di dette spese, direttamente all'Università di Pisa, entro 60 giorni dall'aggiudicazione.
- Le spese di bollo e registro sono a carico dell'aggiudicatario.

7. - CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Dopo l'aggiudicazione verranno effettuati i controlli sul possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 richiesti nel bando di gara, **nonché in riferimento ai requisiti di ordine generale** (*assenza motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ai sensi di altra normativa in materia*).

- Nel caso in cui l'aggiudicatario sia stato ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale, la stazione appaltante, **qualora in fase di presentazione dell'offerta sia stata prodotta una scansione della relazione, chiederà** di produrre l'originale della relazione del professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del R.D. n. 267/1942 che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
- Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia costituito la garanzia provvisoria sotto forma di assegno circolare e, **in fase di presentazione dell'offerta abbia prodotto la scansione del titolo, dovrà produrre il documento originale che sarà restituito al momento della presentazione della garanzia definitiva.**

Sui soggetti da sottoporre a controllo sono effettuati altresì i controlli sui requisiti di ordine generale dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara. Tali controlli sono effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE, nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario o del GEIE;
- in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, sia nei confronti del consorzio che delle consorziate esecutrici indicate nel DGUE;
- in caso di avvalimento, anche nei confronti della/e impresa/e indicata/e dal concorrente come ausiliaria/e;
- nel caso in cui l'aggiudicatario singolo o una delle mandanti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti abbia dichiarato di essere stata ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis del R.D. n. 267/1942, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell'operatore economico indicato quale ausiliario qualora l'aggiudicatario singolo e/o la mandante siano tenuti ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi dell'art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all'affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione aggiudicatrice può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. n. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto.

Qualora dai controlli effettuati si riscontrino motivi di esclusione, ai sensi della vigente normativa in materia, o il mancato possesso dei criteri di selezione di cui all'art 83 individuati al punto **III.1.3**) del Bando di gara, non risultando dunque confermate le dichiarazioni rese, l'Amministrazione procede:

- all'esclusione dei soggetti dalla procedura;
- a disporre la decadenza dall'aggiudicazione, nel caso di controllo con esito negativo sull'aggiudicatario, l'aggiudicazione e a individuare il nuovo aggiudicatario;
- relativamente all'aggiudicatario, all'escussione della cauzione provvisoria prodotta, ove ricorrano i presupposti dell'art. 93, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC), ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;

- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

L'Amministrazione aggiudicatrice procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l'operatore economico, che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee (o, eventualmente, delle ulteriori certificazioni previste dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016), in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, non documenti detto possesso.

L'Amministrazione aggiudicatrice richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà presentare altresì la documentazione di cui all'art. 90, del D.Lgs. n. 81/2008;

Qualora la verifica dell'idoneità tecnico-professionale nei confronti dell'aggiudicatario dia esito negativo l'Amministrazione:

- dispone la decadenza dall'aggiudicazione nei confronti dell'aggiudicatario e procede allo scorrimento della graduatoria;
- effettua le eventuali comunicazioni e/o segnalazioni ai competenti enti /organi di vigilanza;

Dopo l'aggiudicazione, ai fini della stipula del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice invita l'aggiudicatario a:

- versare l'importo relativo alle spese di imposta di bollo e di registro per il contratto;
- costituire e produrre la garanzia definitiva di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della suddetta garanzia definitiva determina la decadenza dall'aggiudicazione e l'Amministrazione aggiudicatrice, conseguentemente, aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
- produrre la **Polizza assicurativa (art. 103, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016) secondo quanto previsto nel capitolato speciale di appalto** per un massimale pari all'effettivo importo contrattuale, così come determinato a seguito dell'espletamento della gara di appalto.
 - Responsabilità civile verso terzi con un massimale pari a € 1.500.000,00. (art 21 capitolato)
 - Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili all'Amministrazione aggiudicatrice..
- produrre, nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o un consorzio ordinario non ancora costituito, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata da notaio, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13 D.Lgs. 50/2016;
- produrre il piano operativo della sicurezza e i documenti per la verifica di idoneità tecnico professionale di cui all'art. 90 D.Lgs. n. 81/2008 ;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

Il contratto verrà stipulato dopo 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, salvo che non si rientri in uno dei casi di cui all'art. 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Garanzia definitiva (art. 103 D.Lgs. n. 50/2016)

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o fideiussione) del 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione deve:

- essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- recare **la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione** per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, **autenticata da notaio**, e deve prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 (ultimo capoverso), D.Lgs. 50/2016, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016.

8. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione aggiudicatrice compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

8.1) – Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "Domanda di partecipazione", nel "DGUE" e nell'offerta tecnica di cui al punto **B.1)** del presente disciplinare, vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale.

8.2) – Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

8.3) – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990.

8.4) – Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

8.5) – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è l'Università di Pisa.

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile del contratto Dott. Stefano Suin.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del sistema e dell'Università di Pisa assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

9. - COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE EX ART. 29 e EX ART. 76 DEL D.LGS. 50/2016, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

L'Amministrazione invia le comunicazioni di cui agli artt. 29 e 76 del D.Lgs 50/2016 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri.

Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata; in assenza di tale comunicazione l'Amministrazione non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. n. 241/1990 il responsabile unico del procedimento è l'Ing. Maria Luisa Cialdella tel 050 2212927 cell 3480182430 e mail maria.cialdella@unipi.it

- Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:
 - in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
 - in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione non efficace;
 - in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione non efficace.

Ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;

- ai pareri legali acquisiti dall'Amministrazione aggiudicatrice per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

Fermi i divieti e differimento dell'accesso previsti dall'art. 53 del Decreto stesso, sopra indicati, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si precisa che l'Amministrazione consentirà l'accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, che costituiscono segreti tecnici o commerciali, quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati nella dichiarazione di cui al punto **C.3**), nonché quando tale dichiarazione manchi.

Il Dirigente Direzione Edilizia e Telecomunicazione
Dott. Stefano Suin